

## Condizioni contrattuali di riservatezza del Gestore Indipendente Rev. 28/12/2015

Le presenti Condizioni contrattuali sono state elaborate per assicurare il rispetto delle regole di separazione funzionale che disciplinano le attività di distribuzione e misura del gas naturale e dell'energia elettrica – esercitata dalla società RetiPiù S.r.l. – negli approvvigionamenti di beni o servizi attraverso la determinazione di uno standard di comportamento specifico che tutti i soggetti coinvolti nella suddetta attività sono tenuti ad osservare.

Di seguito sono elencate le informazioni commercialmente sensibili che il Gestore Indipendente ha individuato dai riferimenti normativi indicati dall'art. 18.2 nelle lettere g) ed h) del TIUF. Tali informazioni forniscono una evidenza commercialmente sensibile sia in maniera distinta che, principalmente, da una combinazione di più delle stesse.

### A. Settore gas

1. Dati anagrafici cliente finale:
  - Codice PdR (come da deliberazione n. 138/04)
  - Codice Fiscale del titolare del punto
  - Partita IVA del titolare del punto (in alternativa ai dati di cui al precedente punto)
  - Cognome e Nome del cliente titolare del punto
  - Ragione Sociale del cliente titolare del punto (in alternativa ai dati di cui al precedente punto)
  - Recapito telefonico
1. Dati anagrafici distributore e venditore:
  - Partita IVA UdD associato al PdR
  - Partita IVA impresa di distribuzione
2. Dati tecnici e di misura PDR:
  - Geolocalizzazione del punto di fornitura (toponimo, nome strada, no civico, comune, cap, provincia...)
  - Stato del PdR
  - Matricola misuratore
  - Numero cifre segnante misuratore
  - Numero cifre convertitore
  - Coefficiente di correzione C (numerico, da valorizzare con 1 in caso di correzione completa)
  - Tipologia del punto di riconsegna (secondo quanto previsto dal comma 2.3 del TIVG)
  - Accessibilità del punto (ai sensi della deliberazione ARG/gas 64/09 numerico, 1 =Accessibile, 2= Non accessibile, 3 = Parzialmente accessibile)
  - Prelievo annuo (calcolato dall'impresa di distribuzione ai sensi dell'articolo 4 del TISG)
  - Profilo di prelievo standard (attribuito dall'impresa di distribuzione ai sensi dell'articolo 7 del TISG)
  - Tipologia di utenza (classe del gruppo di misura)
  - Codice REMI (alfanumerico per gestire tutte le reti di trasporto; se presente, fare riferimento al codice dell'aggregato)
  - Data di inizio fornitura (gg/mm/aaaa)
  - Data di fine fornitura (gg/mm/aaaa)
4. Dati morosità:
  - Elenco codici PdR interrotti (lista dei codici - come da deliberazione n. L38/04 - separata da uno o più spazi)
  - Elenco codici PdR ripristinati (lista dei codici - come da deliberazione n. L38/04 - separata da uno o più spazi)
  - Totale importi non ancora pagati (€)
5. Dati bonus gas:
  - Diritto al bonus gas (SI/NO) e se sì informazioni quali:
    - a. data inizio (gg/mm/aaaa)
    - b. data fine (gg/mm/aaaa)

- c. mese di rinnovo (mm)
- d. importo
- e. tipologia (numerico - O=Cliente domestico diretto, 1=Cliente domestico indiretto)

## **B. Settore Elettrico**

1. Dati anagrafici cliente finale:
  - POD identificativo del punto di prelievo
  - Codice fiscale o partita IVA del cliente finale
  - Nome e cognome e/o ragione sociale del cliente finale
  - Sede legale del cliente finale o indirizzo di esazione, se diverso
  - Indirizzo di posta elettronica e recapito (nome, cognome e numero di telefono) di un referente per le comunicazioni al cliente finale, se disponibile
2. Dati anagrafici distributore e venditore:
  - Partita IVA e ragione sociale dell'impresa distributrice
  - Area di riferimento (codici di identificazione definiti da Terna)
  - Partita IVA utente e codice contratto di dispacciamento
  - Utente del dispacciamento (codici di identificazione definiti da Terna)
3. I Dati morosità:
  - Punti di prelievo sospesi per morosità o per i quali è pervenuta una richiesta di sospensione
  - Punti di prelievo per i quali risulta in corso una richiesta di indennizzo (Cmor sistema indennitario)
  - Valore del Cmor
  - Venditore associato al POD soggetto a Cmor
4. Dati misura:
  - Data a cui si riferisce la misura
  - Codice flusso: identificatore del tipo di flusso
  - Motivazione per la rettifica di un flusso
  - Energia attiva in kWh al quarto d'ora
  - Energia reattiva induttiva in kVarh al quarto d'ora
  - Potenza massima in kW (potenza massima quarto-oraria prelevata nel mese)
  - Valori effettivi/stimati riferiti alla curva di prelievo
  - Misura energia attiva F1, F2 e F3
  - Misura energia attiva monoraria
  - Misura energia reattiva FI, F2 e F3
  - Misura energia reattiva monoraria
  - Misura potenza FL, F2 e F3
  - Misura potenza monoraria
  - Consumo energia attiva Ft, F2 e F3 in kWh
  - Consumo energia attiva monoraria in kWh
  - Consumo energia reattiva FL, F2 e F3 in kVarh
  - Consumo energia reattiva monoraria in kVarh
5. Dati tecnici POD:
  - Livello di tensione
  - Potenza contrattualmente impegnata
  - Trattamento punto di prelievo: orario, a fasce o monorario
  - Punto di dispacciamento (identificativo del punto di dispacciamento)
  - Costanti K di trasformazione
  - Presenza misuratore (serve per identificare eventuali punti così detti "a cottimo")
  - Numero cifre misuratore
  - Matricola misuratore energia attiva
  - Matricola misuratore energia reattiva Matricola misuratore potenza
  - Data di inizio fornitura (data di switching)
  - Codice della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione
  - Tipologia contrattuale di cui al comma 2.2 del TIT riconducibili ai punti di prelievo del cliente finale

- Servizio di tutela (servizio di tutela che verrebbe attivato ai sensi del comma 4.3 del TIV)
  - Prestazioni in corso e relativi dati
6. I Dati load profiling:
- Tipo di misuratore: tipo di misuratore (orario, elettronico, né di tipo orario né di tipo elettronico)
  - Trattamento Mese MM: Tipo di trattamento ai sensi del TIS cui è sottoposto il punto di prelievo il mese MM (trattamento su base oraria, trattamento per fasce, trattamento monorario)
  - Trattamento Mese MM+ 1: Tipo di trattamento ai sensi del TIS cui è sottoposto il punto di prelievo il mese MM+1 (trattamento su base oraria, trattamento per fasce, trattamento monorario)
  - CRPP: CRPP FI giugno anno AA...CRPP F3 maggio anno AA+1
  - Consumo annuo complessivo YY dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'ultimo anno solare disponibile
  - Consumo annuo Fi Anno YY: è il prelievo in kWh in fascia Fi dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'ultimo anno solare disponibile del punto di prelievo
7. Dati bonus elettrico:
- Disalimentabilità: stato di disalimentabilità del punto ai sensi della deliberazione ARG/elt 4/08 : (disalimentabile, non disalimentabile)
  - Regime di compensazione sociale: tipo di regime di compensazione sociale cui è sottoposto il titolare del punto di prelievo rappresentato con la codifica di cui alla Tabella 2 della deliberazione ARG/elt 117108
  - Data inizio erogazione bonus disagiati, ai sensi del comma 7.5, lett. b), punto iii) deliberazione ARG/elt tL7/08
  - Data termine erogazione bonus disagiati, ai sensi del comma 7.5, lett. b), punto iii) deliberazione ARG/elt LL7/08)
  - Mese entro cui il cliente deve rinnovare, ai sensi del comma 7.5, lett. b), punto iv) deliberazione ARG/elt LL7/08) Altre comunicazioni inerenti bonus sociale.

Di seguito sono elencate le altre informazioni relative all'attività di distribuzione sia del gas che dell'energia elettrica che il Gestore Indipendente ha individuato con riferimento all'art. 20 del TIUF.

- Gestione e sviluppo delle infrastrutture:
- Piani di sviluppo delle infrastrutture
- Dati relativi a richieste di prestazioni tecniche da parte di clienti finali o società di vendita
- Dati relativi a lavori non richiesti da terzi quali rinnovamenti, estendimenti e potenziamenti della rete
- Documentazione relativa a cantieri di potenziamento o estendimento delle reti e impianti
- Reports direzionali relativi agli stati di avanzamento dei lavori di estendimento e potenziamento della rete e degli impianti

### C. Rispetto delle finalità della Separazione Funzionale

- 1 Il Fornitore è consapevole che il Committente è tenuto a rispettare le regole sulla separazione funzionale contenute nel Testo Integrato di Unbundling Funzionale (TIUF) approvato dall'AEEGSI (oggi ARERA) con la Delibera 296/2015/R/com. Tali regole sono finalizzate a promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dell'attività di distribuzione e misura del gas naturale e dell'energia elettrica svolta dal Committente. In particolare, il Committente è obbligato a:
  - a. garantire la neutralità e l'imparzialità nella gestione di reti e impianti e, in generale, di tutte le infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico affidate al Committente;
  - b. impedire discriminazioni nell'accesso alle Informazioni Commercialmente Sensibili;
  - c. impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i vari segmenti della filiera del gas naturale e dell'energia elettrica.
- 2 Il Fornitore è tenuto a garantire che, nell'esecuzione dei servizi, non siano posti in essere comportamenti che possano pregiudicare le finalità e gli obblighi della separazione funzionale sopra richiamati. Il Fornitore è a conoscenza del fatto che il rispetto delle finalità della separazione funzionale e l'osservanza degli obblighi conseguenti ha la massima importanza per

l'esercizio dell'attività svolta dal Committente e che la violazione di tali obblighi può comportare l'irrogazione di sanzioni da parte dell'ARERA e delle altre autorità di vigilanza e, nei casi più gravi, anche la sospensione dell'attività o la revoca della concessione.

- 3 Nel caso in cui la condotta del Fornitore si ponga in contrasto con le finalità e gli obblighi della separazione funzionale derivanti dalla normativa emanata da ARERA, il Committente assegnerà al Fornitore – mediante comunicazione scritta – un termine di almeno 30 (trenta) giorni per cessare la condotta lesiva o adempiere agli obblighi, sempre che la violazione non abbia una gravità tale da impedire la prosecuzione del rapporto. Decorso inutilmente il termine assegnato dal Committente oppure qualora la violazione impedisca la prosecuzione del rapporto anche in via transitoria, il Committente avrà diritto di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con comunicazione scritta al Fornitore, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti al Committente.
- 4 In ogni caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Fornitore, quest'ultimo non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto. Inoltre, a prescindere dall'avvenuta risoluzione del Contratto, il Committente avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del Fornitore, compreso il rimborso degli importi pagati dal Committente per eventuali sanzioni irrogate dall'ARERA o da altre autorità di vigilanza.
- 5 Sono fatte salve le regole contrattuali stabilite a tutela della riservatezza delle Informazioni Commercialmente Sensibili.

#### **D. Richiesta informazioni, verifiche ed ispezioni**

1. Il Fornitore è a conoscenza del fatto che il Committente ha istituito un Gestore Indipendente delegato all'amministrazione dell'attività di distribuzione e misura del gas naturale e dell'energia elettrica. Il Gestore Indipendente è tenuto a controllare e verificare il rispetto delle regole di separazione funzionale da parte di tutto il personale che – direttamente o indirettamente – svolge mansioni o prestazioni relative all'attività separata.
- 2 In qualsiasi momento dello svolgimento del rapporto, il Committente potrà richiedere al Fornitore la comunicazione di dati ed informazioni relativi all'andamento dell'attività e dei servizi affidati al Fornitore e, con un congruo termine di preavviso, la presentazione di una relazione sull'andamento e sui livelli qualitativi del servizio. La remunerazione per lo svolgimento di tale attività è già compresa nel corrispettivo pattuito tra le Parti per il Contratto.
- 3 Inoltre, il Committente avrà diritto di effettuare verifiche e ispezioni sia presso i propri uffici durante l'esecuzione delle prestazioni affidate al personale di Fornitore, sia presso l'azienda del Fornitore medesimo, al fine di controllare l'osservanza dei principi di separazione funzionale. Le verifiche e le ispezioni potranno essere condotte dal Committente in qualunque momento nel corso dell'esecuzione del Contratto, anche avvalendosi di terzi incaricati. Qualora le verifiche avvengano presso l'azienda del Fornitore (i) il Committente dovrà comunicare per iscritto la data dell'accesso con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni e (ii) l'accesso dovrà essere effettuato durante il normale orario di apertura degli uffici, vale a dire nel periodo dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
4. Il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione affinché il personale incaricato dal Committente possa espletare nel modo più efficiente le verifiche e le ispezioni e, in particolare, sarà obbligato:
  - a. a fornire qualsiasi informazione in merito alle modalità di svolgimento dei servizi;
  - b. ad esibire e fornire copia di tutta la documentazione attinente alla prestazione dei servizi; qualora non fosse possibile esibire o produrre copia della documentazione richiesta nel corso della verifica, il Fornitore dovrà soddisfare le richieste del Committente, al più tardi entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica;
  - c. a consentire al Committente di formulare domande al personale del Fornitore addetto allo svolgimento dei Servizi. Le verifiche e le ispezioni saranno condotte in contraddittorio tra le parti, le quali provvederanno a redigere un verbale delle operazioni compiute.

5. Qualora il Fornitore (i) non trasmetta i dati e le informazioni richieste, (ii) non predisponga la relazione sull'andamento e sui livelli di qualità del servizio senza indicare validi motivi, (iii) non permetta al Committente di espletare le verifiche e le ispezioni, oppure (iv) nel caso in cui le informazioni ricevute o i controlli e le verifiche effettuate evidenzino la violazione delle regole sulla separazione funzionale, il Committente assegnerà al Fornitore un termine massimo di 30 giorni per adempiere gli obblighi di informazione o di consentire i controlli al Committente o per eliminare le violazioni riscontrate alle regole della separazione funzionale. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Committente avrà diritto di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con comunicazione scritta al Fornitore, e/o di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Il Fornitore, invece, non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato scioglimento del rapporto.

#### **E. Penali contrattuali**

1. Fermi restando tutti i diritti e le azioni stabiliti dal presente Contratto o dalla legge, il Committente avrà la facoltà di applicare nei confronti del Fornitore una penale pari al 2,5% del valore del contratto con un minimo di € 5.000, in ciascuno dei seguenti casi:
  - a. violazione dell'obbligo di riservatezza sulle Informazioni Commercialmente Sensibili;
  - b. violazione dell'obbligo di consentire l'accesso negli uffici del Fornitore per effettuare verifiche e ispezioni sulle modalità di esecuzione delle prestazioni;
  - c. violazione dei livelli di qualità dei servizi previsti dal Contratto e dai suoi allegati.
2. In caso di pluralità di violazioni, il Committente potrà cumulare più penali.
3. Il Committente provvederà a contestare per iscritto al Fornitore l'applicazione delle penali, il cui ammontare sarà detratto dalle somme dovute al Fornitore a titolo di corrispettivo per i servizi oggetto del Contratto oppure richiesto direttamente al Fornitore stesso.
4. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente di ottenere la risoluzione del Contratto e/o il risarcimento dei maggiori danni subiti per effetto della condotta del Fornitore, quando ne ricorrano i presupposti.

#### **F. Personale utilizzato per l'esecuzione del Contratto**

1. Il Fornitore dichiara di conoscere che, in base alla normativa sulla separazione funzionale, il Committente deve adempiere specifici obblighi di vigilanza e controllo nei confronti del personale che, direttamente o indirettamente, ossia anche alle dipendenze di altre società collegate, abbia accesso ad informazioni commercialmente sensibili nello svolgimento di prestazioni o mansioni relative all'attività in separazione funzionale.
2. Pertanto, il Fornitore si impegna a:
  - a. comunicare per iscritto al Committente, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, l'elenco nominativo del personale che si intende utilizzare per l'esecuzione delle prestazioni dei servizi contrattualizzati, eventualmente con l'indicazione del ruolo e mansioni svolte;
  - b. comunicare tempestivamente e per iscritto al Committente eventuali variazioni di tale personale intervenute durante l'esecuzione del Contratto, in modo da garantire al Committente di adempiere esattamente e puntualmente ai propri obblighi previsti dalla normativa sull'Unbundling;
  - c. informare il personale utilizzato riguardo agli obblighi derivanti dalla normativa sulla separazione funzionale, soprattutto per quanto riguarda la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili;
  - d. inserire nei contratti di lavoro del personale utilizzato nell'attività oggetto di separazione funzionale stipulati o rinnovati successivamente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, clausole di espressa accettazione del Codice di Comportamento;
  - e. qualora fosse necessario, consentire che il personale utilizzato partecipi alle attività formative organizzate dal Committente al fine di sensibilizzare il personale stesso circa le finalità della separazione funzionale ovvero di illustrare specifiche prescrizioni normative.

3. Resta inteso che la remunerazione per le obbligazioni di cui sopra e per la partecipazione del personale utilizzato alle attività formative organizzate dal Committente deve ritenersi compresa nel corrispettivo pattuito per il presente Contratto.

#### **G. Osservanza del Codice di Comportamento**

- 5 Il Committente ha approvato un Codice di Comportamento contenente le regole a cui si deve attenere il personale che opera sotto la direzione del Gestore Indipendente. Il Codice di Comportamento ha la finalità di garantire l'effettivo perseguimento degli scopi stabiliti dalla normativa in materia di Unbundling e, in particolare, di garantire la gestione imparziale e non discriminatoria delle infrastrutture.
- 6 Il Fornitore, in seguito all'accettazione scritta del Codice di Comportamento, dichiara di aver letto ed esaminato con attenzione il contenuto del Codice di Comportamento, che gli è stato consegnato dal Committente, di aderire ai principi in esso contenuti e di impegnarsi a rispettare le regole previste dal Codice medesimo, nella misura in cui le stesse sono applicabili al suo personale e ai suoi consulenti e subfornitori.
- 7 La violazione dei principi e delle regole contenute nel Codice di Comportamento da parte del Fornitore, suoi dipendenti, consulenti e subfornitori costituisce grave inadempimento agli obblighi assunti dal Fornitore con il presente Contratto e attribuisce al Committente il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti o, nei casi più gravi, la risoluzione del Contratto, dopo aver contestato al Fornitore la violazione ed avergli assegnato un termine congruo per adempiere ai suoi obblighi.

Di seguito sono elencate le altre informazioni relative all'attività di distribuzione sia del gas che dell'energia elettrica che il Gestore Indipendente ha individuato con riferimento all'art. 20 del TIUF.

- Gestione e sviluppo delle infrastrutture:
- Piani di sviluppo delle infrastrutture
- Dati relativi a richieste di prestazioni tecniche da parte di clienti finali o società di vendita
- Dati relativi a lavori non richiesti da terzi quali rinnovamenti, estendimenti e potenziamenti della rete
- Documentazione relativa a cantieri di potenziamento o estendimento delle reti e impianti
- Reports direzionali relativi agli stati di avanzamento dei lavori di estendimento e potenziamento della rete e degli impianti